

## Informativa sulle nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari

Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026

A seguito delle modifiche introdotte dalla **Legge 30 dicembre 2025, n. 199** e delle istruzioni emanate dalla **COVIP con Deliberazione del 25 giugno 2026**, sono state introdotte nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari. Tali modalità ampliano le possibilità di utilizzo del montante accumulato da parte degli aderenti che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

In particolare, a decorrere dal **1° luglio 2026** sarà possibile richiedere la **rendita a durata definita** oppure i **prelievi liberamente determinabili**. Dal **31 ottobre 2026** sarà disponibile anche l'**erogazione frazionata del montante accumulato**.

Prestazione	Come funziona	Decorrenza
<b>Rendita a durata definita</b>	Il Fondo eroga una rata annuale per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell'aderente. L'importo della rata viene determinato in base al montante disponibile al momento dell'erogazione e al numero di anni residui previsti.	<b>1° luglio 2026</b>
<b>Prelievi liberamente determinabili</b>	L'aderente può richiedere, nel tempo, il pagamento di prelievi, scegliendone importo e tempistica. I prelievi possono essere richiesti entro i limiti previsti dalla normativa, calcolati sulla base delle rate maturate e non ancora riscosse della rendita a durata definita.	<b>1° luglio 2026</b>
<b>Erogazione frazionata</b>	Il montante viene erogato a rate per un periodo stabilito, non inferiore a cinque anni.	<b>31 ottobre 2026</b>

Le nuove modalità sono **alternative alla rendita vitalizia** e non possono essere combinate tra loro. La prestazione in capitale, nei limiti e nei casi previsti dalla normativa, può invece essere abbinata alla modalità di erogazione prescelta.

Il montante non ancora erogato resta investito nel comparto indicato nella richiesta o, in mancanza di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo. Per questa ragione il valore residuo potrà aumentare o diminuire nel tempo in funzione dell'andamento della gestione finanziaria.

La richiesta può essere revocata fino a quando il Fondo non abbia disposto il pagamento del primo importo. Successivamente, la modalità prescelta non può essere modificata, salvo il caso in cui l'aderente

### **ANIMA Sgr S.p.A.**

**Sede legale** Corso Garibaldi 99, 20121 Milano · Tel +39 02 806381 · Fax +39 02 80638222 · Pec anima@pec.animasgr.it

Socio unico Anima Holding S.p.A. · Cap. sociale € 23.793.000 i.v. · Appartenente al Gruppo IVA Banco BPM con Partita IVA 10537050964

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 07507200157 · R.E.A. 1162082

Iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 TUF al n. 8 Sezione Gestori di OICVM e al n. 6 Sezione Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.

scelga successivamente di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia. Dal momento dell'avvio della prestazione pensionistica complementare non possono inoltre più essere esercitate alcune facoltà tipiche della fase di accumulo, quali anticipazioni, trasferimenti e RITA; resta ferma la possibilità di effettuare eventuali cambi di comparto secondo le regole previste dal Fondo.

Le nuove prestazioni sono soggette al regime fiscale previsto per le prestazioni di previdenza complementare. La tassazione applicabile può ridursi in funzione degli anni di partecipazione alla previdenza complementare, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

In caso di decesso del beneficiario durante l'erogazione di una delle nuove prestazioni, il montante residuo potrà essere riscattato dai soggetti indicati dall'aderente al momento della richiesta. È pertanto importante verificare che tali indicazioni siano corrette e aggiornate.

Per consentire alle forme pensionistiche complementari di completare gli adeguamenti operativi richiesti dalla nuova disciplina, è previsto un periodo transitorio fino al **31 dicembre 2026**. Durante tale periodo il Fondo acquisirà le richieste degli aderenti; l'effettiva erogazione delle nuove prestazioni potrà avvenire, nel più breve tempo possibile, successivamente al completamento degli adeguamenti necessari.

Per ulteriori informazioni, gli aderenti possono consultare la documentazione disponibile sul sito internet del Fondo o rivolgersi ai consueti canali di assistenza.

## **ANIMA Sgr S.p.A.**

**Sede legale** Corso Garibaldi 99, 20121 Milano · Tel +39 02 806381 · Fax +39 02 80638222 · Pec anima@pec.animasgr.it

Socio unico Anima Holding S.p.A. · Cap. sociale € 23.793.000 i.v. · Appartenente al Gruppo IVA Banco BPM con Partita IVA 10537050964

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 07507200157 · R.E.A. 1162082

Iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 TUF al n. 8 Sezione Gestori di OICVM e al n. 6 Sezione Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.